

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

COSTITUITA DAI COMUNI DI BOVES – CHIUSA DI PESIO – PEVERAGNO – ROASCHIA - VALDIERI

Sede: Piazza Italia, 64 12012 BOVES CN TEL 0171/391832 -391833

C.F./P.IVA 03625690049 – pec: unionealpidelmare.cn@legalmail.it – sito web: www.unionealpidelmare.it



TITOLO REGIONALE per la RACCOLTA FUNGHI

art. 3 Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i.

Il titolo per la raccolta dei funghi spontanei epigei, **valido in TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE**, è costituito dalla **ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale** su cui **NON** verrà applicata la **marca da bollo** e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità.

L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: **3 kg a persona al giorno**.

I **minori di anni 14** possono raccogliere **gratuitamente** i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

PERIODO DI VALIDITA' E IMPORTO DA PAGARE:

- **5,00 € con validità giornaliera** (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)
- **10,00 € con validità settimanale** (i sette giorni consecutivi vanno indicati sulla ricevuta)
- **30,00 € con validità annuale** (anno solare)
- **60,00 € con validità biennale;** (2 anni solari)
- **90,00 € con validità triennale** (3 anni solari)

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'importo può essere versato, specificando la causale: "**L.R. 24/2007 e s.m.i. - Titolo per la raccolta funghi**" (indicare il giorno, o la settimana, l'anno o gli anni per cui si effettua il versamento). Devono essere indicati: **nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente:**

- 1) **con bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a "UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE" - IBAN IT49J031114603000000012750 - presso UBI BANCA REGIONALE EUROPEA - FILIALE DI BOVES;**
- 2) **in contanti direttamente allo sportello della Tesoreria dell'Unione Montana Alpi del Mare (presso UBI BRE BANCA FILIALE DI BOVES) o presso qualsiasi altro sportello della UBI BRE BANCA.**

La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza.

Per ulteriori informazioni contattare:

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE – piazza Italia n. 64 – 12012 Boves (CN) - Tel. 0171/391832 -391833

e-mail: unionealpidelmare.cn@legalmail.it – sito web: www.unionealpidelmare.it

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

COSTITUITA DAI COMUNI DI BOVES – CHIUSA DI PESIO – PEVERAGNO – ROASCHIA - VALDIERI

Sede: Piazza Italia, 64 12012 BOVES CN TEL 0171/391832 -391833

C.F./P.IVA 03625690049 – pec: unionealpidelmare.cn@legalmail.it – sito web: www.unionealpidelmare.it

NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI:

RACCOLTA FUNGHI DI BASSO PREGIO ECONOMICO:

- la raccolta dei **chiodini o famigliola buona** (*Armillariella mellea*), dei **prataioli** (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere **Morchella**, delle **gambe secche** (*Marasmius oreades*), dell'**orecchione** (*Pleurotus ostreatus*), del **coprino chiomato** (*Coprinus comatus*) e della **mazza di tamburo** (*Macrolepiota procera*) è **consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di titolo**, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della L.R.24/2007 e s.m.i..

DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI

- per il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e per il conduttore del fondo nonché per il loro parenti ed affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore), sul proprio fondo non ci sono limiti e non è necessario il titolo per la raccolta.
- Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.

QUANTITA' E MODALITA' DI RACCOLTA

- i possessori di titolo per la raccolta, possono raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: **3 kg a persona al giorno**
- La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
- I funghi raccolti vanno riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.

DIVIETI:

La raccolta dei funghi epigei spontanei **E'VIETATA:**

- nei castagneti da frutto coltivati, salvo per il proprietario, il conduttore e i loro parenti ed affini di primo grado;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo, salvo per il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- nei terreni delimitati da apposite tabelle sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;
- dal tramonto alla levata del sole.
- E' vietata la raccolta di esemplari di **Amanita Caesarea** allo stato di ovolo chiuso.
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
- Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e dell'ambiente.

SANZIONI:

Il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.